

Codice A1811B

D.D. 9 giugno 2020, n. 1485

Istanza per la rimodulazione del piano di investimento per il rinnovo dei parchi automobilistici per i servizi di t.p.l. di cui al foglio 12 dell'allegato 4 al Decreto Interministeriale n. 345 del 28.10.2016 e s.m.i. - Approvazione delle nuove quantità di piano



ATTO N. DD-A18 1485

DEL 09/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: Istanza per la rimodulazione del piano di investimento per il rinnovo dei parchi automobilistici per i servizi di t.p.l. di cui al foglio 12 dell'allegato 4 al Decreto Interministeriale n. 345 del 28.10.2016 e s.m.i. - Approvazione delle nuove quantità di piano

Premesso che:

l'articolo 1, comma 1031, della legge 2 dicembre 2006, n. 296, istituisce presso il Ministero dei trasporti un Fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli da adibirsi a servizi di trasporto pubblico locale;

l'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede, al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale e lagunare, l'incremento della dotazione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1031, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296;

la tabella E, annessa alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha rifinanziato gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

l'articolo 1, comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finalizza le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi di trasporto pubblico locale regionale ed interregionale, mediante l'acquisto di materiale rotabile su gomma;

l'articolo 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce i criteri per il riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ne rinvia l'applicazione ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

ai fini dell'istruttoria per definire il Piano di riparto delle risorse ai sensi dell'articolo 1, comma. 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il tramite del Coordinamento Tecnico della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio, ha richiesto alla Regioni di trasmettere il Programma di investimento, che si presumeva di finanziare con le risorse in oggetto per gli anni dal 2015 al 2019, nelle sue tre componenti: numero, tipologia e

costo degli autobus, indicando anche la percentuale del cofinanziamento minimo assicurato dalla Regione, indifferentemente se attraverso risorse proprie o delle aziende di trasporto pubblico locale; la deliberazione della Giunta Regionale n. 61-1986 del 31 luglio 2015, dettava i criteri generali e le modalità di attuazione e contribuzione degli investimenti nell'ambito del programma di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi di trasporto pubblico locale, da finanziarsi anche con le risorse in oggetto, la cui attuazione era demandata alle aziende e a cui la Regione partecipava attraverso il riconoscimento di contributi in conto capitale commisurati al 70 per cento del costo dei mezzi, IVA esclusa, e comunque nei limiti di contributo unitario fissato, distintamente per alimentazione, tipologia e classe di lunghezza dei veicoli, dalla stessa deliberazione.

Dato atto che:

il Programma di investimento trasmesso al Ministero, fu stimato, nelle sue tre componenti: numero, tipologia e costo degli autobus, sulla base delle risorse potenzialmente spettanti alla Regione Piemonte, secondo lo schema di riparto approntato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Coordinamento Tecnico della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio, e dei criteri di cui alla delibera n. 61-1986/2015, immaginando la sostituzione di ogni autobus dismesso con un "autobus equivalente" identificato con l'autobus interurbano diesel, lunghezza 12 metri, cui la delibera riconosceva un contributo unitario limite di riferimento medio tra quelli fissati per le diverse alimentazioni, tipologie e classe di lunghezza;

la percentuale di cofinanziamento minimo assicurata dalla Regione per l'utilizzo delle risorse in oggetto, fu indicata nella misura del 30 per cento, ovvero, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 61-1986/2015, in misura pari al cofinanziamento minimo richiesto alle aziende di trasporto pubblico locale a fronte di finanziamenti concessi nell'ambito del programma di investimenti regionale.

Premesso che:

l'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per i tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale nel quale confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;

l'articolo 7, comma 11-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che differisce al 1° gennaio 2017 l'entrata in vigore delle misure di cui al citato articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo specificatamente che per le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della citata legge n. 147 del 2013, e successive modificazioni, relative alle annualità 2015 e 2016, si applicano le modalità e le procedure di cui al medesimo articolo 1, comma 83 ed all'articolo 1, comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

in forza di quanto disposto dal citato articolo 7, comma 11-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto di poter procedere alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 83, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 per lo sole annualità 2015 e 2016, tenendo conto i criteri di cui alla citata legge n. 147 del 2013, visti i dati trasmessi dalle regioni ai fini dell'istruttoria per definire il Piano di riparto delle risorse ai sensi dell'articolo 1, comma. 83, della legge 27 dicembre 2013-, n. 147.

il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 28 ottobre 2016, n. 345, quindi, con riferimento alle sole annualità 2015 e 2016, disciplina l'erogazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in cui sono confluite le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinate al rinnovo del parco autobus da utilizzare per i servizi di trasporto pubblico locale, assegnando alla Regione Piemonte la somma complessiva di euro 20.633.817;

l'articolo 14 del decreto 345/2016 dà atto che sono acquisiti i piani di investimento regionale, predisposti dalle singole regioni, per la fornitura di materiale rotabile su strada da destinare ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per il biennio comprendente gli anni 2015 e 2016, che gli stessi, riportati nell'allegato n. 4, fogli dal n. 1 al n. 19, ciascuno per la singola Regione, riportano sinteticamente l'importo del riparto ovvero assegnazione delle risorse nel biennio, la quota percentuale prestabilita di cofinanziamento assicurato dalla Regione, e, per ognuno dei due anni, l'importo di cofinanziamento da assicurare per l'erogazione delle risorse medesime, l'importo dell'investimento complessivo, le quantità di autobus acquistabili, da destinare alle diverse tipologie di servizio di trasporto pubblico locale;

al foglio 12 dell'allegato n. 4 al decreto 345/2016, in particolare, è riportato il piano di investimento relativo alla Regione Piemonte, ove si trova indicazione, tra le altre cose, della quota percentuale di cofinanziamento assicurata dalla Regione, prestabilita nella misura del 30%, e, per ognuno dei due anni, dell'importo dell'investimento complessivo e delle quantità di autobus acquistabili;

ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 del decreto 345/2016, nell'ipotesi in cui il piano di investimento regionale del singolo anno è modificato con riferimento alla quantità di autobus, in una quota percentuale superiore al 10 per cento, ovvero, con riferimento alle quantità di autobus destinati alle diverse tipologie di servizio di trasporto pubblico locale, in una quota percentuale superiore del 20 per cento, è necessaria un'istanza per la sua rimodulazione, cui consegue l'adozione di un decreto di approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rende operativa la rimodulazione stessa.

Considerato che:

con deliberazione n. 40-5004 del 8 maggio 2017, la Giunta regionale ha stabilito di approvare nuovi criteri generali e modalità di attuazione e contribuzione degli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi di trasporto pubblico locale finanziati a valere sulle risorse rese disponibili per gli anni 2017-2019, tra cui anche quelle assegnate con decreto 345/2016;

secondo i nuovi criteri la Regione compartecipa all'investimento operato dalle aziende di trasporto, individuate quali soggetti attuatori, nella misura massima del 50% del costo di acquisto dell'autobus, al netto di IVA, ammettendo a contributo anche la spesa per l'acquisto e l'installazione di tecnologie per l'incarrozzamento e il trasporto di disabili, di dispositivi per il conteggio di saliti e discesi, di dispositivi indicatori di linea e di percorso, nonché le predisposizioni strutturali e circuitali necessarie all'installazione dei dispositivi per la bigliettazione elettronica (BIP), e comunque entro limiti di contributo unitario fissato, distintamente per alimentazione, tipologia e classe di lunghezza dei veicoli, dalla succitata deliberazione;

i nuovi indirizzi in tema di contribuzione degli investimenti, ed in particolare la percentuale del contributo regionale, ridotta rispetto al regime delineato dalla vecchia delibera n. 61-1986/2015, con conseguente aumento della percentuale di cofinanziamento minimo assicurata dalle aziende di trasporto pubblico locale, favoriscono, a parità di risorse pubbliche disponibili, un investimento complessivo maggiore e quindi la sostituzione di un numero maggiore di mezzi.

Dato atto che l'attuazione del programma degli investimenti predisposto da Agenzia per la Mobilità Piemontese, applicando criteri generali e modalità di attuazione e contribuzione stabiliti con deliberazione n. 40-5004/2017 e s.m.i., ed in particolare della sua parte finanziata con le risorse di cui al decreto 345/2016, determina la contribuibilità di una quantità di autobus, oggetto delle forniture direttamente finanziate e di quelle in conto cofinanziamento in quanto sostitutive di autobus che sarebbero stati acquistati con cofinanziamenti in liquidità, superiore alla quantità massima consentita dalle tolleranze stabilite nel decreto 345/2016 riferibili alle quantità del piano di investimento riportato nell'allegato al decreto stesso nel foglio relativo alla nostra regione, si da rendere necessaria l'avvio della procedura prevista per la rimodulazione.

Considerato che:

all'istanza di rimodulazione delle forniture è necessario allegare prospetto recante indicazione dei costi e delle quantità, suddivisi anche per tipologia di servizio, necessarie per le verifiche di cui al richiamato comma 3 dell'articolo 19, prospetto destinato a sostituire il corrispondente foglio 12

nell'allegato al decreto 345/2016 relativo al piano di investimento regionale redatto in conformità all'articolo 14 comma 3 del decreto;

secondo le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'istruttoria per la rimodulazione delle forniture presuppone che la rimodulazione sia oggetto di approvazione regionale con atto pari a quello adottato per la determinazione delle quantità preventivate risultanti nel decreto; ai fine della procedura di approvazione con decreto ministeriale da sottoporsi a registrazione dagli organi di controllo il predetto atto è richiesto anche nel caso in cui non ce ne fosse stato uno precedente.

Si ritiene opportuno:

di approvare il prospetto di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante indicazione dei costi e delle quantità delle forniture, suddivise anche per tipologia di servizio, da allegarsi all'istanza per la rimodulazione del piano di investimenti di cui al foglio 12, all'allegato 4 del Decreto Interministeriale n. 345 del 28.10.2016 e s.m.i.;

di dare atto che, ferma restando la percentuale di cofinanziamento minimo assicurata dalla Regione per l'utilizzo delle risorse in oggetto, i nuovi dati di piano evidenziati nel prospetto sono quelli desumibili dal programma degli investimenti stilato da Agenzia per la Mobilità Piemontese, anche per la spesa delle risorse in oggetto, sulla base dei criteri generali e modalità di attuazione e contribuzione degli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile stabiliti con deliberazione n. 40-5004/2017 e s.m.i..

Tutto quanto sopra premesso e considerato

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia.

Attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n. 23/2008;
- D.Lgs. n.118/2011
- D.Lgs. n. 33/2013;
- D.I. 345/2016 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 40-5004/2017 e s.m.i.

determina

di approvare il prospetto di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante indicazione dei costi e delle quantità delle forniture, suddivise anche per tipologia di servizio, da allegarsi all'istanza per la rimodulazione del piano di investimenti di cui al foglio 12, all'allegato 4 del Decreto Interministeriale n. 345 del 28.10.2016 e s.m.i.;

di dare atto che, ferma restando la percentuale di cofinanziamento minimo assicurata dalla Regione per l'utilizzo delle risorse in oggetto, i nuovi dati di piano evidenziati nel prospetto sono quelli desumibili dal programma degli investimenti stilato da Agenzia per la Mobilità Piemontese, anche per la spesa delle risorse in oggetto, sulla base dei criteri generali e modalità di attuazione e contribuzione degli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile stabiliti con deliberazione n. 40-5004/2017 e s.m.i..

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al

Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.1199 del 24/11/1971.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Eriberto Naddeo